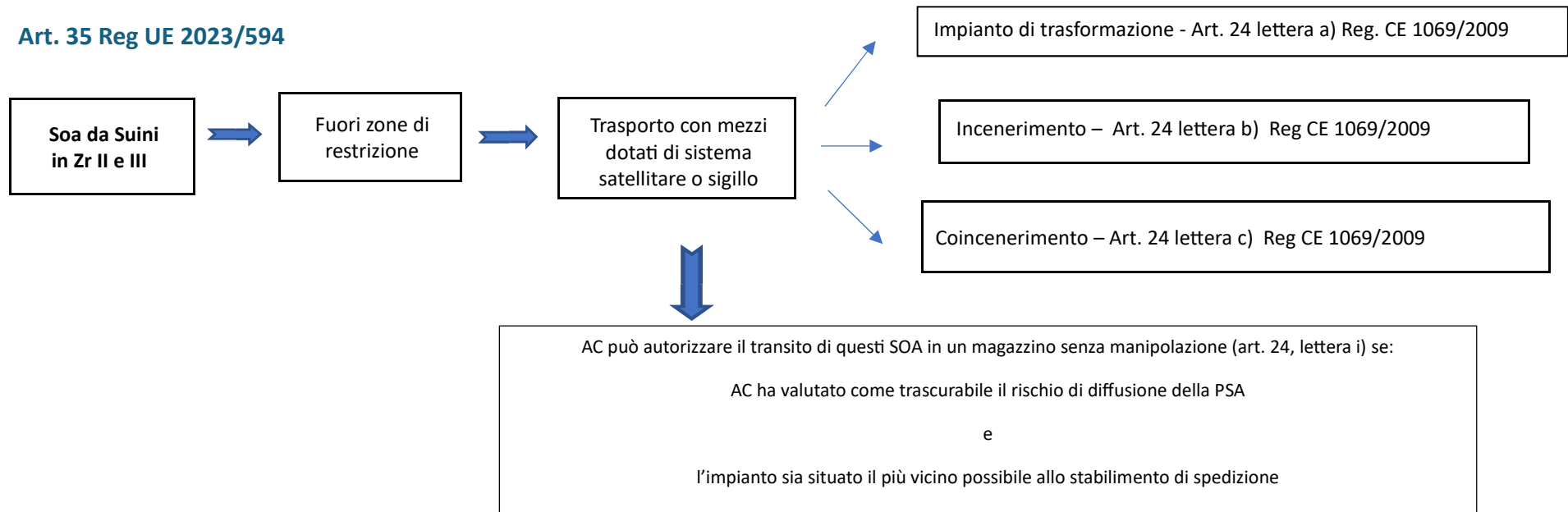


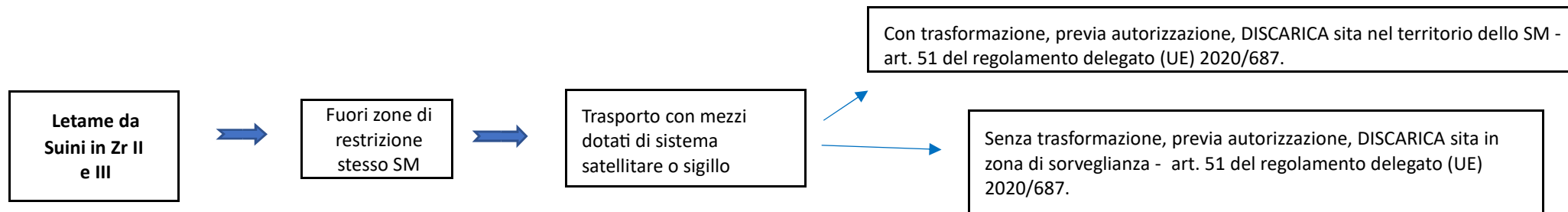
ALLEGATO 4

DIAGRAMMA DI FLUSSO SOA

Art. 35 Reg UE 2023/594

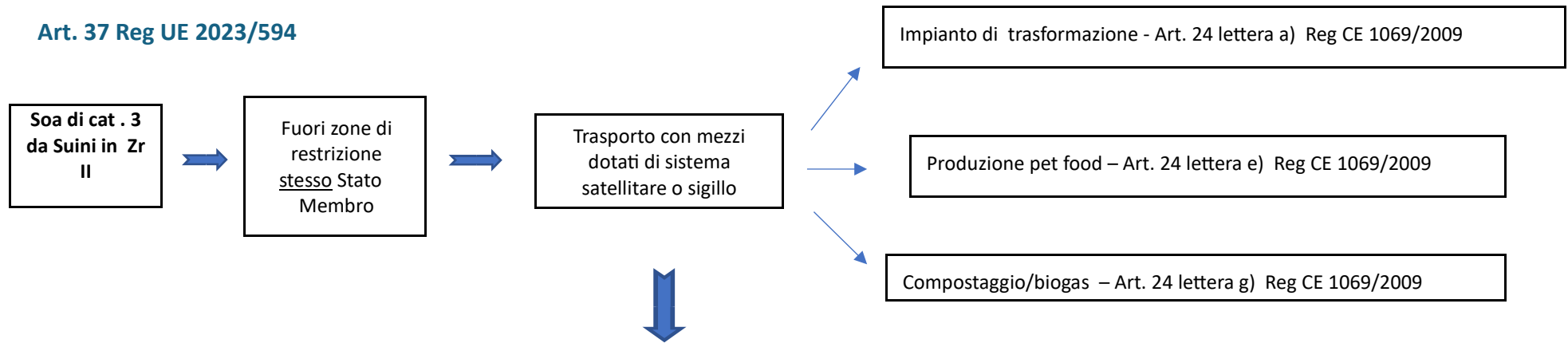


Art. 36 Reg UE 2023/594



ALLEGATO 4

Art. 37 Reg UE 2023/594

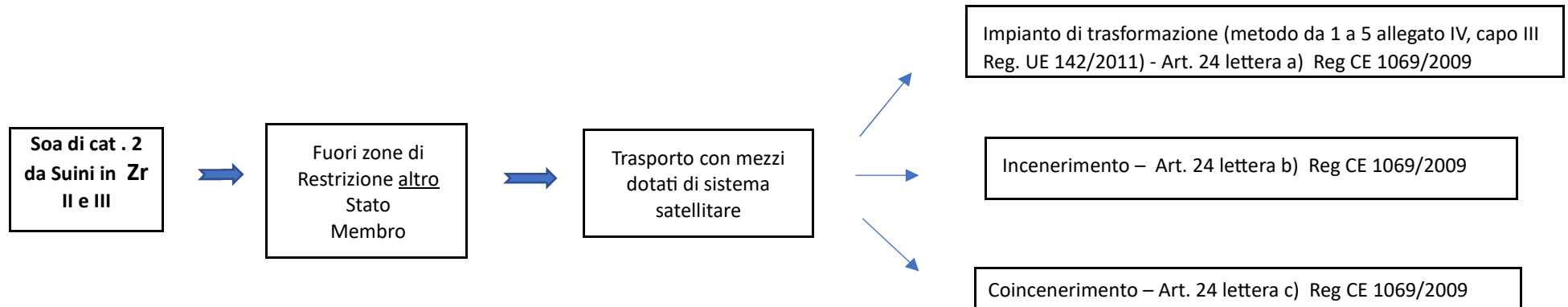


Purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687 (attenzione nel tragitto, stabilimento individuato ecc..)
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2; (rischio di trasmissione della PSA trascurabile)
- c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16; (esame clinico ed esito negativo esami clinici)
- d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati: i) in una zona soggetta a restrizioni II: — dello stesso Stato membro interessato; oppure — di un altro Stato membro interessato conformemente all'articolo 25; oppure ii) al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;
- e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare;
- f) le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
 - i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011; (materie prime per mangimi)
 - ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011; (alimenti trasformati per animali da compagnia)
 - iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - iv) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

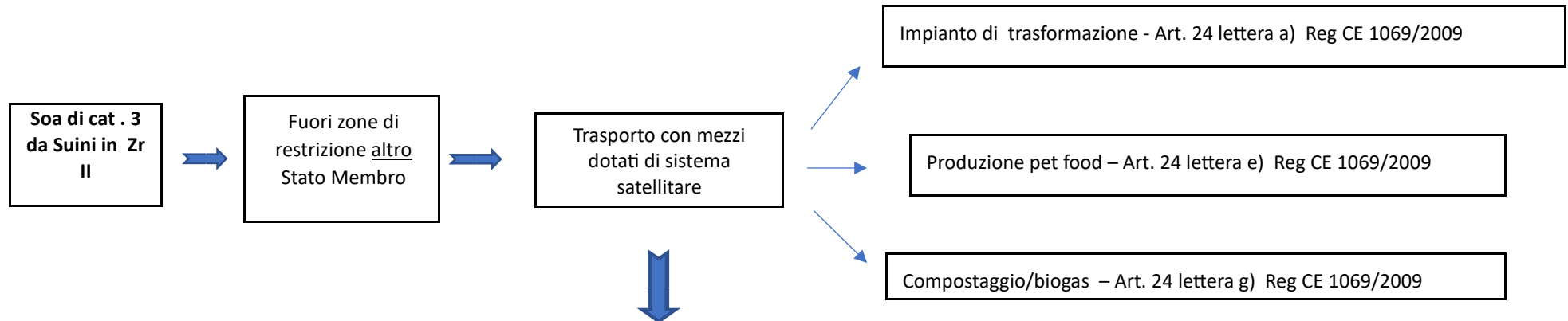
ALLEGATO 4

Art. 38 Reg UE 2023/594



ALLEGATO 4

Art. 39 Reg UE 2023/594

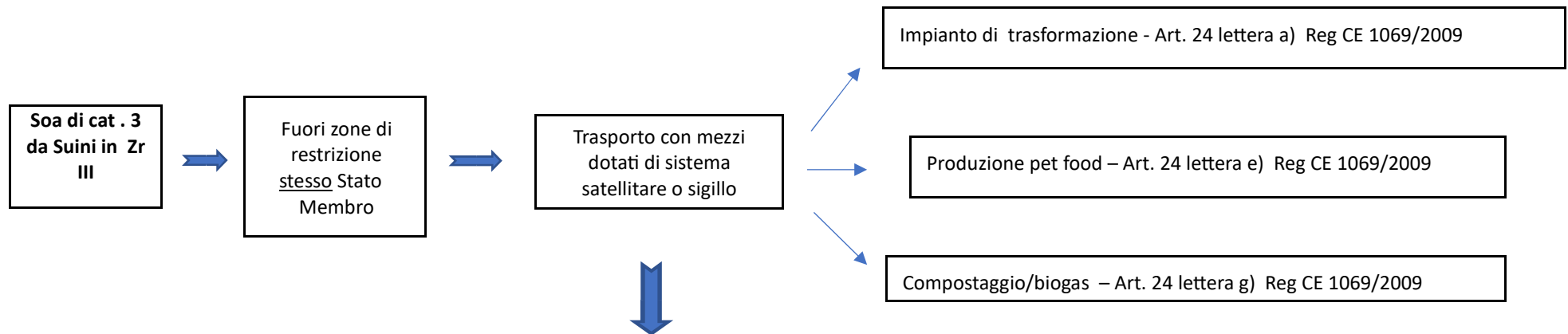


Purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687 (attenzione nel tragitto, stabilimento individuato ecc..)
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2; (rischio di trasmissione della PSA trascurabile)
- c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16; (esame clinico ed esito negativo esami clinici)
- d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati: i) in una zona soggetta a restrizioni II: — dello stesso Stato membro interessato; oppure — di un altro Stato membro interessato conformemente all'articolo 25; oppure ii) al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;
- e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare;
- f) i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
 - I. un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - II. un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - III. un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ALLEGATO 4

Art. 40 Reg UE 2023/594



Purché:

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687 (attenzione nel tragitto, stabilimento individuato ecc..)
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2; (rischio di trasmissione della PSA trascurabile)
- c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16; (esame clinico ed esito negativo esami clinici)
- d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e macellati conformemente all'articolo 29 o 30;
- e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare;
- f) i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
 - I. un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - II. un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - III. un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.